

BOZZA CONVENZIONE QUADRO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI IN COOPERATIVE SOCIALI " B". ART. 22 L.R. 1 /8/ 2005, N. 17

Con la presente convenzione, valida ad ogni effetto di legge, tra

- la Provincia di Parma
- Le Associazioni provinciali di rappresentanza dei datori di lavoro:

UPI Parma

GIA Parma

APLA Parma

CNA Parma

API Parma

ASCOM Parma

Confesercenti Parma

Coldiretti Parma

Confederazione Italiana Agricoltori Parma

Unione Provinciale Agricoltori Parma

Confcooperative Parma

Legacoop Parma

- Le organizzazioni sindacali provinciali di Parma

CGIL

CISL

UIL

- Le associazioni provinciali di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali:

Confcooperative Parma

Legacoop Parma

AGCI Parma

Premesso che:

- le Parti firmatarie riconoscono l'importanza di promuovere per le persone iscritte nelle liste provinciali della L. 68/99, che presentino particolari difficoltà ad essere immediatamente inserite nel ciclo produttivo ordinario, il passaggio da una vita inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale ad una vita di integrazione socio lavorativa;

- la presente Convenzione rappresenta uno strumento aggiuntivo e coerente rispetto alla filosofia e alle misure ordinarie di inserimento lavorativo previste dalla legge 68/99, tendenti ad un'integrazione stabile del lavoratore disabile, e come tale verrà gestita dagli organismi richiamati in seguito.

Visti

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- l'art.14 D.lgs 10 settembre 2003, n.276;
- l'art. 17 della Legge della Regione Emilia Romagna 1 agosto 2005, n. 17 secondo cui le Province promuovono nell'ambito delle proprie competenze l'inserimento al lavoro e la stabilizzazione delle persone con disabilità;

- l'art. 22 secondo cui le assunzioni di persone con disabilità possano essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. b della L. 381/91 e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, sentitigli Organismi di concertazione, sentito il parere della Commissione di Concertazione per la gestione della L. 68/99 nella seduta del 9 aprile 2009,

convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro privati, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, ai fini della copertura degli obblighi di assunzione di disabili previsti dalla L.68/99.

La copertura della quota d'obbligo, attraverso questa modalità, che deve riferirsi esclusivamente alla durata delle commesse, non può superare il 30% della percentuale di riserva, con arrotondamento all'unità superiore, ed è subordinata, per la quota rimanente, all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di assunzione, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui agli artt.5, 11, 12 della L.68/99.

La presente convenzione è utilizzabile altresì per l'assolvimento della quota d'obbligo relativa ad un lavoratore (aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti) previo parere del Comitato Tecnico, qualora per comprovati motivi soggettivi o oggettivi, non sia possibile ottemperare all'obbligo attraverso l'assunzione del disabile in azienda.

art. 2 Caratteristiche dei lavoratori da inserire

Sono destinatari della presente convenzione le persone disabili per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie di collocamento mirato ed in particolare: i disabili psichici e/o intellettivi ai sensi degli artt. 9, comma 4 della L.68/99 o in condizioni di gravità certificata ex lege 104/1992 . L'appartenenza delle persone da inserire alle sopraindicate categorie deve essere verificata dalla Provincia, ai sensi della lett. c, comma 4, art. 22 della L .R. 17/2005, che si avvale del Comitato Tecnico, previsto dall'art. 18 comma 6 della L.R. 17/2005 , previo esame della documentazione sanitaria e di tutti gli elementi in suo possesso.

L'Organismo di cui all'art.18, comma 4, della L.R.17/05, durante la vigenza del presente accordo, provvederà ad individuare ulteriori criteri attraverso i quali estendere a soggetti con altra disabilità, che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie di collocamento mirato, l'applicazione dei progetti d'inserimento in cooperative sociali. In attesa della definizione dei suddetti criteri, casi singoli e specifici potranno essere presi in considerazione dal Comitato Tecnico di cui all'art. 18 comma 6 della L.R. 17/2005 .

art. 3 Caratteristiche dei datori di lavoro

Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi del presente accordo i datori di lavoro privati soggetti o non soggetti agli obblighi di cui all'art.3 L.68/99, associati ad una delle associazioni sindacali di rappresentanza sottoscrittori del presente accordo.

Le imprese devono avere sede legale o amministrativa nella provincia di Parma ovvero unità operative in questa Provincia e sede legale o amministrativa in altra Provincia, previa intesa con le Province interessate.

L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. L'aderenza alle associazioni firmatarie deve essere comprovata dall'associazione di appartenenza.

In mancanza della Delibera di Giunta Regionale emanata ai sensi del comma 8 dell'art.22 L. R. n. 17/2005, la presente convenzione può essere estesa agli Enti Pubblici che ne facciano richiesta.

art. 4 Caratteristiche delle cooperative sociali

Ai sensi della presente convenzione le commesse di lavoro possono essere conferite alle cooperative sociali, di cui all'art 1, comma 1, lett. b) L. 381/ 91 e ai consorzi di cui all'art.8 della stessa legge, con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Parma e che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione, all'atto della stipula della singola convenzione, alla CCIAA e all'Albo Regionale

di cui alla L.R 4/2/1994,n. 7 da almeno un anno;

- b) Iscrizione ad un'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative firmataria della presente convenzione quadro;
- c) Applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale o del settore d'attività e del contratto provinciale integrativo della cooperazione sociale;
- d) Rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro e barriere architettoniche;
- e) Correttezza assicurativa e previdenziale nei confronti dei dipendenti;
- f) Svolgimento di attività imprenditoriale ulteriore rispetto alla commessa;
- g) Disponibilità di personale con comprovata esperienza nell'assistenza e nell'accompagnamento di disabili in condizioni di gravità.

L'attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico della Cooperativa Sociale.

art. 5 Modalità di adesione dei datori di lavoro

I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali devono presentare espressa richiesta alla Provincia, specificando quanto segue:

- a) le caratteristiche della commessa, con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attivazione,
- b) la cooperativa o il consorzio destinatario della commessa;
- c) la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 68/99;
- d) gli strumenti attivati per adempiere agli obblighi della legge 68/99 (Convenzioni ex art. 11 e 12 L.68/99, esonero parziale, compensazione territoriale, ecc).

Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un datore di lavoro soggetto agli obblighi di presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 68/99, in caso di variazione della situazione occupazionale la stessa deve essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto.

La Provincia, esaminata la richiesta, ne comunica l'esito al datore di lavoro alla cooperativa sociale o al consorzio ove viene realizzato l'inserimento, invitandoli alla stipula della convenzione singola.

La Provincia, accertata la regolarità della richiesta, nei 30 giorni successivi verifica la disponibilità di lavoratori disabili in possesso delle caratteristiche previste.

Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell'esito della medesima da parte della Provincia, nei confronti del datore di lavoro è sospeso l'obbligo di cui all'art.3 della L.68/99 limitatamente al numero di soggetti disabili da inserire nella cooperativa o nel consorzio.

La Provincia, individuato/i il/i lavoratore/i in possesso delle caratteristiche previste, invita il datore di lavoro e la cooperativa sociale o il consorzio alla stipula della convenzione. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione la Cooperativa sociale procede all'assunzione del disabile.

Nel caso d'indisponibilità di lavoratori, la Provincia comunica al datore di lavoro l'impossibilità all'utilizzo dello strumento. In tale caso il datore di lavoro ha tempo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per ottemperare all'obbligo di cui all'art.3 L.68/1999.

art. 6 Entità e valore della commessa

Il valore della commessa, in relazione agli inserimenti di persone disabili da effettuare, dovrà essere commisurato ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorato di una percentuale almeno del 20%, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento in capo alla cooperativa sociale.

Eventuali altri costi potranno essere precisati nel contratto di affidamento della commessa.

Il valore della commessa può essere relativo anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente a ogni unità di personale.

L'azienda assolve agli obblighi previsti dalla L. 68/99 purchè il valore delle commesse corrisponda almeno alla copertura del costo di un'assunzione part-time superiore alla metà dell'orario previsto nel contratto di lavoro dell'azienda committente”

art.7 Individuazione dei lavoratori e impegni della Provincia

La Provincia, attraverso il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili (SILD) e coadiuvata dal Comitato Tecnico, cura l'avviamento in cooperativa dei lavoratori interessati, che devono prestare idoneo consenso, secondo un programma individuale d'inserimento, condiviso da tutte le parti.

La Provincia provvede a garantire un adeguato supporto nelle fasi di definizione del programma individuale di inserimento e di tutoraggio, oltre a sviluppare un'adeguata azione di monitoraggio attraverso l'effettuazione di verifiche sull'andamento della convenzione e dei programmi di inserimento.

La Provincia, tramite il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili, riferisce, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione del presente atto all'Organismo di cui all'art. 18, comma 4, L.R.17/2005.

art. 8 Modalità dell'inserimento lavorativo

L'inserimento avviene, a seguito di specifica autorizzazione dell'Ufficio Collocamento Mirato dei Disabili, anche a fronte di richiesta nominativa, a condizione che l'assunto sia in possesso delle caratteristiche previste dall'art. 2 della presente convenzione quadro. L'inserimento in cooperativa del disabile può avvenire anche attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale e/o a tempo determinato nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

art. 9 Disciplina del rapporto di lavoro

I lavoratori inseriti attraverso la convenzione sono assunti con trattamento economico e normativo come da CCNL della cooperazione sociale; non sono applicabili forme di riduzione salariale quali il salario di ingresso.

La cooperativa sociale o il consorzio delle cooperative sociali sono autorizzati ad effettuare l'inserimento lavorativo dei disabili, individuati dal servizio competente

della Provincia di Parma se alla presentazione della singola convenzione hanno specificato quanto segue:

- a. il tipo di CCNL della cooperazione sociale e del settore di attività;
- b. lo stipendio attribuito e le modalità di pagamento;
- c. le mansioni attribuite, le modalità di svolgimento, il livello, l'orario di lavoro,
- d. le forme dettagliate di sostegno necessarie e i relativi costi;
- e. il progetto o percorso formativo concordato con il Servizio preposto della Provincia di Parma, relativo all'inserimento e all'integrazione lavorativa del disabile.

art. 10 Inadempimento della commessa

La validità e l'efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono presupposto di validità della convenzione singola. Ne consegue che il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporta la decadenza di diritto della convenzione stessa, con conseguente ripristino degli obblighi ex art. 3 L. 68/99 a carico dell'azienda e possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in essere fra disabile e cooperativa sociale, ferme restando le norme generali vigenti in materia di diritto del lavoro.

Le parti sono tenute a comunicare immediatamente alla Provincia il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa o di risoluzione del contratto di lavoro con il disabile. In quest'ultimo caso la Provincia provvederà all'individuazione di un nuovo lavoratore con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 4.

In caso di inadempimento o di recesso senza giusta causa di uno dei contraenti, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno da parte del soggetto interessato, la Provincia curerà, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, la costituzione di un Collegio composto da tre membri nominati uno dalla Provincia ed uno ciascuno rispettivamente dalle Associazioni di appartenenza dell'azienda committente e della cooperativa sociale interessata.

Alla Provincia viene attribuito il ruolo di garante in ordine alle ricadute occupazionali sul disabile.

Il Collegio, in funzione di arbitro si pronuncia, entro 15 giorni dalla sua costituzione, in merito ad eventuali soluzioni di tutela del lavoratore disabile e sull'ottemperanza dell'azienda committente alle previsioni della L. 68/99, adottando una decisione vincolante per le parti.

art.11 Durata delle convenzioni e adempimenti successivi

La presente convenzione ha durata di mesi 24.

Le convenzioni singole, stipulate ai sensi del presente accordo, non possono avere una durata superiore a 24 mesi e sono rinnovabili. La durata di ciascuna convenzione e l'eventuale rinnovo è pari a quello della relativa commessa ai sensi del precedente art. 6. Le medesime sono sottoposte da parte delle Parti firmatarie delle convenzioni singole a verifica periodica ogni 6 mesi, con particolare riferimento alla realizzazione del progetto o

percorso di inserimento nonché all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti.

Le parti firmatarie s'impegnano a riformulare il presente accordo qualora mutino le disposizioni di legge in premessa.

Alla scadenza della commessa i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, eventualmente emergenti, attraverso:

- a) Assunzione da effettuarsi entro 60 gg. dalla conclusione delle commesse;
- b) Fornitura di ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi
- c) Stipula di convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse ovvero ricorso ad altri istituti e strumenti previsti dalla Legge n. 68/1999.

Art. 12 Pubblicità

La Provincia di Parma con la collaborazione delle parti firmatarie, attiverà iniziative promozionali finalizzate a diffondere la conoscenza e l'applicazione della presente Convenzione Quadro.

Letto, firmato e sottoscritto.

Data _____

Provincia di Parma _____

UPI Parma _____

GIA Parma _____

APLA Parma _____

CNA Parma _____

API Parma _____

ASCOM Parma _____

Confesercenti Parma _____

Coldiretti Parma _____

Confederazione Italiana Agricoltori Parma _____

Unione Provinciale Agricoltori Parma _____

